



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216

*e-mail: [segreteria.campania@lnd.it](mailto:segreteria.campania@lnd.it)*

*Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)*



**TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Stagione 2022-2023**

**Comunicato Ufficiale N.15/TFT dell' 1/12/2022**

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale  
nella riunione tenutasi in Napoli il giorno 28/11/2022  
ha adottato i seguenti:

**MOTIVI**

**Fasc.111**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Dott. C. Marano; Avv. M. Lojacono; Avv. V. Pannone.**

**Proc.9381/863 pfi21-22/PM/ep del 13.10.2022**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

il sig. **Rosario De Santis**, all'epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società **A.S.D. Calcio Pigna**; per rispondere: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Napoli United - Pigna Calcio disputata in data 21.3.2022 e valevole per il Campionato Regionale Campania Under 16, sottoscritto quale dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Pigna Calcio nella quale è indicato il nominativo calciatore sig. Andrea Mazurkevych, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara Napoli United - Pigna Calcio disputata in data 21.3.2022 e valevole per il Campionato Regionale Campania Under 16, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla A.S.D. Pigna Calcio, pur non essendo tesserato per tale società. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Il deferito non faceva pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il dirigente accompagnatore **Rosario De Santis** della società **A.S.D. Calcio Pigna** la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione. **P.Q.M.**

**Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,**

**DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il dirigente accompagnatore Rosario De Santis della società A.S.D. Calcio Pigna la sanzione di mesi tre (3) di inibizione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

Così deciso in Napoli, in data 28.11.2022

**IL PRESIDENTE T.F.T.  
Avv. A. Frojo**

**Fasc.105**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Dott. C. Marano; Avv. M. Lojacono; Avv. V. Pannone.**

**Proc. 9329/838 pfi21-22/PM/rn del 13.10.2022.**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

il sig. **Salvatore Violetti**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Pomigliano: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere consentito al sig. Francesco Ferullo, all'epoca dei fatti soggetto tesserato per la A.S.D. Pomigliano ed iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC in qualità di preparatore atletico, di svolgere l'attività di Allenatore in seconda della prima squadra della società dallo stesso rappresentata in assenza dell'abilitazione prescritta dal Settore Tecnico della F.I.G.C., in occasione delle seguenti gare tutte valevoli per il Campionato Regionale Campania di Eccellenza: Pomigliano – Virtus Avellino del 20.11.2021, Grotta – Pomigliano del 28.11.2021, Pomigliano – Palmese del 5.12.2021, Real Acerrana – Pomigliano dell'11.12.2021, Città di Avellino – Pomigliano del 18.12.2021, Pomigliano Pol. Lioni del 22.1.2022, Audax Cervinara – Pomigliano del 30.1.2022, Pomigliano – Forza e Coraggio del 26.2.2022, Pomigliano – Virtus Volla del 5.3.2022, Ottaviano – Pomigliano del 12.3.2022, Pomigliano – LMM Montemiletto del 19.3.2022, Pomigliano – Grotta del 3.4.2022, Virtus Avellino – Pomigliano del 9.4.2022, Palmese – Pomigliano del 16.4.2022 e Pomigliano – Real Acerrana del 23.4.2022; il sig. **Raffaele Carrella**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della ASC. D. Saviano 1960: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, consentito che il sig. Pasquale Fiorillo svolgesse le mansioni di massaggiatore della squadra, nonostante lo stesso non fosse tesserato, in occasione delle seguenti gare tutte valevoli per il Campionato Regionale Campania di Eccellenza: Saviano – Vis Ariano Accadia del 3.9.2021, Forza e Coraggio – Saviano del 9.10.2021, Pomigliano – Saviano del 16.10.2021, Saviano – Virtus Volla del 24.10.2021, Ottaviano – Saviano del 30.10.2021, Saviano – LMM Montemiletto del 7.11.2021, Virtus Avellino – Saviano del 13.11.2021, Saviano – Grotta del 21.11.2021, Palmese – Saviano del 28.11.2021, Città di Avellino – Saviano dell'11.12.2021, Saviano – Real Acerrana del 15.12.2021, Lioni – Saviano del 18.12.2021, Saviano – Audax Cervinara del 23.1.2022, Vis Ariano Accadia – Saviano del 30.1.2022, Saviano – Forza e Coraggio del 13.2.2022, Saviano – Pomigliano del 20.2.2022, Virtus Volla – Saviano del 27.2.2022, Saviano – Ottaviano del 6.3.2022, LMM Montemiletto – Saviano del 13.3.2022, Saviano – Virtus Avellino del 20.3.2022, Grotta – Saviano del 27.3.2022, Saviano – Palmese del 3.4.2022, Acerrana – Saviano del 16.4.2022, Saviano – Città di Avellino del 23.4.2022 e Saviano – Città di Avellino del 30.4.2022;

il sig. **Pasquale Fiorillo**, all'epoca dei fatti soggetto non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della ASC. D. Saviano 1960: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico F.I.G.C. per avere svolto l'attività e le mansioni di massaggiatore della squadra della ASC. D. Saviano, in assenza di tesseramento per tale società, in occasione delle seguenti gare tutte valevoli per il Campionato Regionale Campania di Eccellenza: Saviano – Vis Ariano Accadia del 3.9.2021, Forza e Coraggio – Saviano del 9.10.2021, Pomigliano – Saviano del 16.10.2021, Saviano – Virtus Volla del 24.10.2021, Ottaviano – Saviano del 30.10.2021, Saviano – LMM Montemiletto del 7.11.2021, Virtus Avellino – Saviano del 13.11.2021, Saviano – Grotta del 21.11.2021, Palmese – Saviano del 28.11.2021, Città di Avellino - Saviano del 11.12.2021, Saviano – Real Acerrana del 15.12.2021, Lioni – Saviano del 18.12.2021, Saviano – Audax Cervinara del 23.1.2022, Vis Ariano Accadia – Saviano del 30.1.2022, Saviano – Forza e Coraggio del 13.2.2022, Saviano – Pomigliano del 20.2.2022, Virtus Volla – Saviano del 27.2.2022, Saviano – Ottaviano del 6.3.2022, LMM Montemiletto – Saviano del 13.3.2022, Saviano Virtus Avellino del 20.3.2022, Grotta – Saviano del 27.3.2022, Saviano – Palmese del 3.4.2022, Acerrana – Saviano del 16.4.2022, Saviano – Città di Avellino del 23.4.2022 e Saviano – Città di Avellino del 30.4.2022;

la società **ASC. D. Saviano 1960** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Raffaele Carrella e Pasquale Fiorillo, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

**ACCORDO EX ART. 127 DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

All'udienza del 28/11/2022

I deferiti chiedevano l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art.127 C.G.S. e segnatamente per:  
per sig. **Violetti Salvatore** la sanzione di mesi 2 (due) e giorni 20 di inibizione (s.b. mesi 4 ridotto sopra per il rito); per sig. **Carrella Raffaele** la sanzione di mesi 2 (due) e giorni 20 di inibizione (s.b. mesi 4 ridotto sopra per il rito); per sig. **Pasquale Fiorillo** la sanzione di mesi 2 (due) di inibizione (s.b. mesi 3 ridotto sopra per il rito); La società **Asd Saviano 1960**, € 534,00 (duecento,00) di ammenda (s.b. euro 800,00 di ammenda ridotti come sopra).

La Procura Federale, in persona dell'avv. C. Napoli, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.127 del CGS. **P.Q.M.**

**Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

**APPLICA**

**per il Presidente Sig. Salvatore Violetti della società Saviano la sanzione di mesi due (2) e giorni venti (20) di inibizione; per il Presidente Sig. Raffaele Carrella della società Saviano, la sanzione di mesi due (2) e giorni venti (20) di inibizione; per il Sig. Pasquale Fiorillo massaggiatore della società Saviano, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società ASC. D. Saviano 1960 € 534,00 di ammenda.**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

Così deciso in Napoli, in data 28.11.2022

**IL PRESIDENTE T.F.T.**

**Avv. A. Frojo**

**Fasc.105**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Dott. C. Marano; Avv. M. Lojacono; Avv. V. Pannone.**

**Proc. 9329/838 pfi21-22/PM/rn del 13.10.2022.**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. **Francesco Ferullo**, all'epoca dei fatti preparatore atletico tesserato per la A.S.D. Pomigliano: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 39, comma 1 lett. d), del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto l'attività di allenatore in seconda della squadra della società A.S.D. Pomigliano in assenza della relativa abilitazione prescritta dal Settore Tecnico F.I.G.C., scaduta in data 31.12.2018, in occasione delle seguenti gare tutte valevoli per il Campionato Regionale Campania di Eccellenza: Pomigliano – Virtus Avellino del 20.11.2021, Grotta – Pomigliano del 28.11.2021, Pomigliano – Palmese del 5.12.2021, Real Acerrana – Pomigliano dell'11.12.2021, Città di Avellino – Pomigliano del 18.12.2021, Pomigliano – Pol. Lioni del 22.1.2022, Audax Cervinara – Pomigliano del 30.1.2022, Pomigliano – Forza e Coraggio del 26.2.2022, Pomigliano – Virtus Volla del 5.3.2022, Ottaviano – Pomigliano del 12.3.2022, Pomigliano – LMM Montemiletto del 19.3.2022, Pomigliano – Grotta del 3.4.2022, Virtus Avellino – Pomigliano del 9.4.2022, Palmese – Pomigliano del 16.4.2022 e Pomigliano – Real Acerrana del 23.4.2022; la società **ASD Pomigliano** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Salvatore Violetti e Francesco Ferullo, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: per il **Sig. Francesco Ferullo allenatore in seconda della società Asd Pomigliano** la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società **ASD Pomigliano** € 800,00 di ammenda. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,**

**DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per il Sig. Francesco Ferullo allenatore in seconda della società Asd Pomigliano la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società ASD Pomigliano € 600,00 di ammenda.**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

Così deciso in Napoli, in data 28.11.2022

**IL PRESIDENTE T.F.T.**

**Avv. A. Frojo**

**Fasc.115**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Dott. C. Marano; Avv. M. Lojacono; Avv. V. Pannone.**

**Proc. 9924/855 pfi21-22/PM/mf del 20.10.2022 (Campionato 3° Categoria – Av)**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. **Enrico Della Ragione**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società **A.S.D. Gruppo Giovani Banzano**: della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Gruppo Giovani Banzano, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Andrea Abate nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. Gruppo Giovani Banzano alla gara A.S.D. Gruppo Giovani Banzano A.S.D. Michele Amodeo Monteforte disputata in data 27.11.2021, valevole per il girone A del Campionato Provinciale di Avellino di Terza Categoria; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

il sig. **Raffaele Forgione**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Gruppo Giovani Banzano: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Gruppo Giovani Banzano - A.S.D. Michele Amodeo Monteforte disputata in data 27.11.2021, valevole per il girone A del Campionato Provinciale di Avellino di Terza Categoria, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Gruppo Giovani Banzano nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Andrea Abate, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

il sig. **Andrea Abate**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Gruppo Giovani Banzano: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte alla gara A.S.D. Gruppo Giovani Banzano - A.S.D. Michele Amodeo Monteforte disputata in data 27.11.2021, valevole per il girone A del Campionato Provinciale di Avellino di Terza Categoria, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Gruppo Giovani Banzano, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva; la società **A.S.D. Gruppo Giovani Banzano** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S. per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Enrico Della Ragione, Raffaele Forgione ed Andrea Abate, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società A.S.D. Gruppo Giovani Banzano malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore Sig. Raffaele Forgione, con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Enrico Della Ragione per l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie

difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Andrea Abate tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente Sig. Enrico Della Ragione, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il calciatore Sig. Raffaele Forgione, la squalifica di tre (3) giornate di gara; per la società A.S.D. Gruppo Giovani Banzano la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2022/2023 ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. A.S.D. Gruppo Giovani Banzano alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impiegato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non era stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale va ridotta. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,**

**DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Andrea Abate due (2) giornate di squalifica; per il Presidente Sig. Enrico Della Ragione, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il calciatore Sig. Raffaele Forgione due (2) giornate di squalifica; per la società A.S.D. Gruppo Giovani Banzano la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2022/2023 ed € 200,00 di ammenda.**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

Così deciso in Napoli, in data 28.11.2022

**IL PRESIDENTE T.F.T.**

**Avv. A. Frojo**

**Fasc.116**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Dott. C. Marano; Avv. M. Lojacono; Avv. V. Pannone.**

**Proc. 10000/856 pfi21-22/PM/mf del 20.10.2022 (Campionato Calcio A5 C1)**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

il sig. **Moises Bosco**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società **A.S.D. Pozzuoli Futsal Flegrea**: della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pozzuoli Futsal Flegrea, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Oscar Conde nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. Pozzuoli Futsal Flegrea alle gare Agostino Lettieri /A.S.D.Pozzuoli Futsal Flegrea disputata in data 9.10.2021 ed A.S.D. Pozzuoli Futsal Flegrea - Mama Futsal San Marzano disputata in data 16.10.2021, entrambe valevoli per il girone A del Campionato di Serie C1 di Calcio a Cinque; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

il sig. **Vincenzo Piacente**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Pozzuoli Futsal Flegrea: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a

quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare Agostino Lettieri - A.S.D. Pozzuoli Futsal Flegrea disputata in data 9.10.2021 ed A.S.D. Pozzuoli Futsal Flegrea - Mama Futsal San Marzano disputata in data 16.10.2021, entrambe valevoli per il girone A del Campionato di Serie C1 di Calcio a Cinque, sottoscritte le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Pozzuoli Futsal Flegrea nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Oscar Conde, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

il sig. **Oscar Conde**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art.2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Pozzuoli Futsal Flegrea: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte alle gare Agostino Lettieri - A.S.D. Pozzuoli Futsal Flegrea disputata in data 9.10.2021 ed A.S.D. Pozzuoli Futsal Flegrea – Mama Futsal San Marzano disputata in data 16.10.2021, entrambe valevoli per il girone A del Campionato di Serie C1 di Calcio a Cinque, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Pozzuoli Futsal Flegrea senza averne titolo, perché non tesserato, e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva; la società **A.S.D. Pozzuoli Futsal Flegrea** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Moises Bosco, Vincenzo Piacente ed Oscar Conde, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società A.S.D. Pozzuoli Futsal Flegrea malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore Sig. Vincenzo Piacente, con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Moises Bosco per l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Oscar Conde quattro (4) giornate di squalifica; per il Presidente Sig. Moises Bosco, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Vincenzo Piacente, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società A.S.D. Pozzuoli Futsal Flegrea la penalizzazione di punti due (2) in classifica da scontarsi nella stagione 2022/23 ed € 350,00 di ammenda.

Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. A.S.D. Pozzuoli Futsal Flegrea alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impiegato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non era stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale va ridotta. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,**

**DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Oscar Conde tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente Sig. Moises Bosco, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Vincenzo Piacente, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società A.S.D. Pozzuoli Futsal Flegrea la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2022/2023 ed € 200,00 di ammenda.**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

Così deciso in Napoli, in data 28.11.2022

**IL PRESIDENTE T.F.T.**

**Avv. A. Frojo**

**Fasc.117**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Dott. C. Marano; Avv. M. Lojacono; Avv. V. Pannone.**

**Proc.10025/878 pfi21-22/PM/fm del 20.10.2022 (Campionato 2° categoria)**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

il sig. **Muhammed Barrow**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società ASD Matteo Football King: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società ASD Matteo Football King, alle seguenti gare tutte valevoli per il girone D del Campionato di Seconda Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva: ASD Matteo Football King – ASD San Giovannese Calcio del 3.10.2021, ASD San Giovannese Calcio – ASD Matteo Football King del 30.1.2022, ASD Matteo Football King – ASD Sant Attilio del 6.3.2022 ed ASD Tre Torri San Marcellino – ASD Matteo Football King del 26.3.2022; il sig. **Mubarick Hidir**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società ASD Matteo Football King: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società ASD Matteo Football King, alla gara ASD Giove Academy - ASD Matteo Football King del 24.10.2021 valevole per Girone D del Campionato di Seconda Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva; sig. **Fadiya Drame**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società ASD Matteo Football King: violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società ASD Matteo Football King, alla gara ASD Borbonia Felix - ASD Matteo Football King del 10.10.2021 valevole per Girone D del Campionato di Seconda Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti non faceva pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore **Mubarick Hidir** tre (3) giornate di squalifica; il calciatore **Fadiya Drame** tre (3) giornate di squalifica; il calciatore **Muhammed Burrow** sei (6) giornate di squalifica. **P.Q.M.**

**Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,**

**DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Mubarick Hidir della società ASD Matteo Football King due (2) giornate di squalifica; il calciatore Fadiya**

**Drame della società ASD Matteo Football King (2) giornate di squalifica; il calciatore Muhammed Burrow della società ASD Matteo Football King quattro (4) giornate di squalifica.**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

Così deciso in Napoli, in data 28.11.2022

**IL PRESIDENTE T.F.T.**

**Avv. A. Frojo**

**Pubblicato in Napoli, lì 1 Dicembre 2022**

**Il Segretario  
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**